



UNIONE COMUNI DELLA VALTENESI

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Sede: Manerba del Garda (BS) - Via Valtenesi n.° 48

Tel. 0365/552025

polizialocalevaltenesi@pec.it – www.polizialocale-valtenesi.it

Comuni di:
Manerba d/G.
Moniga d/G.
Padenghe s/G.
Soiano d/L.

Ordinanza n.°030/2025

Manerba del Garda, li 28.01.2025

OGGETTO: Sospensione della circolazione stradale in P.zza S.Martino Comune di Moniga del Garda.

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IL RESPONSABILE DELL'AREA VIABILITÀ E TRAFFICO

Vista la richiesta della ditta VF Costruzioni Srl, tesa ad ottenere l'istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli in P.zza S.Martino a Moniga del Garda, dall'intersezione con via Dante alla via C.Alberto, al fine di realizzare i lavori di riqualificazione del centro;

Considerato che, al fine di eseguire i lavori in sicurezza, di evitare danni per le cose o lesioni per le persone si rende necessario acconsentire a quanto richiesto;

Sentito il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;

Visti gli artt. 5, comma 3 e artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n.° 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.° 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visto il Decreto Lgs. 18 Agosto 2000 n.° 267, in materia di testo Unico delle Leggi sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN P.ZZA S.MARTINO A MONIGA DEL GARDA, DALL'INTERSEZIONE CON VIA DANTE ALLA VIA C.ALBERTO, DALLE ORE 00.00 DEL 03.02.2025 ALLE ORE 24.00 DEL 28.02.2025;

1. La ditta esecutrice dei lavori è incaricata della tempestiva collocazione della segnaletica stradale secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento del codice della strada, dando nel contempo adeguata pubblicità del provvedimento, di presegnalare i percorsi alternativi, nonché di ripristinare la normale viabilità una volta ultimata la manifestazione;
2. A richiesta degli interessati, l'Ufficio di Polizia Locale potrà accordare, ai sensi dell'art. 6/8° comma del CDS, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi subordinandoli a specifiche condizioni e cautele;
3. Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza, ai fini del rispetto della presente ordinanza;
4. A norma dell'art. 3/ 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n.° 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per i seguenti motivi: incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro i 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Staccata di Brescia;
5. In relazione al disposto dell'art. 37/3° comma del D. Lgs. N.° 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del Reg. approvato con D.P.R. n.° 495/1992;
6. A norma dell'art. 8 della stessa legge n.° 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è questo Ufficio di Polizia Locale;
7. Per le trasgressioni della presente ordinanza, trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli del Codice della Strada;
8. Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Moniga del Garda e dell'Unione Comuni della Valtenesi fino al 13.02.2025.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

(Comm. Capo LANDI Massimo)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

